

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2009

142ª Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1835) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - erano state svolte le repliche del relatore Bevilacqua e del sottosegretario Pizza. Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto. Dichiara inammissibili per estraneità di materia l'ordine del giorno n. 1 e l'emendamento 1-*quinquies*.0.1.

Il senatore **RUSCONI** (PD) illustra l'ordine del giorno n. 2, lamentando che il provvedimento in esame non risolve alcun problema in ordine alla stabilizzazione dei precari che avevano scelto di restare in graduatoria sulla base di una norma tuttora vigente. Rileva criticamente inoltre che la riforma del secondo ciclo, i cui regolamenti attuativi saranno esaminati la settimana prossima dalla Commissione, rischia di peggiorare ulteriormente la situazione dei precari, considerata la riduzione del numero di ore. Dà conto altresì dell'ordine del giorno n. 3, auspicando che tutti i commissari siano disponibili a sottoscriverlo, tenuto conto della finalità di sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie. In proposito, rimarca il ruolo pubblico ricoperto da tali istituzioni, che beneficiano di fondi sempre più esigui nonostante l'aumento dei costi correlato ad un maggiore ingresso di personale civile, il rinnovo dei contratti e l'accreditamento di nuove scuole.

Il senatore **GIAMBRONE** (IdV) dà per illustrati gli ordini del giorno nn. 4, 5, 6 e 7.

Il relatore **BEVILACQUA** (PdL) descrive brevemente l'ordine del giorno n. 8, volto a favorire le esperienze formative dei dirigenti scolastici soprattutto se maturate in settori differenti, ivi compresi i diplomi rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

In sede di illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 prende la parola il senatore **VALDITARA** (PdL) il quale evidenzia gli emendamenti 1.84 e 1.85, che riproducono una proposta già presentata al disegno di legge finanziaria. Ritiene infatti necessario procedere con determinazione all'assunzione dei precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento aventi diritto all'immissione in ruolo, prima di poter avviare una seria riforma del reclutamento. A tal fine, le proposte emendative possono essere d'ausilio, atteso che i predetti precari potrebbero essere più facilmente assunti a seguito del prepensionamento di una parte del personale docente e non docente, come previsto all'emendamento 1.84. Tiene a sottolineare che si tratta di una soluzione non eccessivamente onerosa tenuto conto, fra l'altro, che i neo assunti hanno uno stipendio inferiore rispetto ai docenti prossimi alla pensione. Favorendo il prepensionamento attraverso lo stanziamento di circa 60 milioni di euro in tre anni, proseguire, potrebbero essere assunti tra i 18.000 e i 20.000 precari, con un evidente ringiovanimento della classe docente, tanto più che si registra attualmente una forte demotivazione. Segnala infine che l'emendamento 1.85 reca oneri addirittura inferiori rispetto all'1.84, atteso che si applica solo al personale docente.

Prende la parola il senatore **RUSCONI** (PD), il quale illustra i contenuti dell'emendamento 1.1. Esso istituisce il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico che potrà sostenere in maniera più

adeguata gli oneri relativi alla stabilizzazione dei precari, nei confronti dei quali non è stata purtroppo applicata la normativa prevista dalla finanziaria del 2007, mentre sono stati disposti pesanti tagli dal decreto-legge n. 112. Dà altresì conto dell'emendamento 1.6, finalizzato a riconoscere gli scatti stipendiali a tutto il personale non di ruolo docente e non docente del comparto scuola, del resto a suo tempo riconosciuti agli insegnanti di religione cattolica.

Quanto all'1.13, fa presente che esso consente l'immissione in ruolo al personale docente e ATA già destinatario di un contratto a tempo determinato da almeno tre anni. L'emendamento 1.27, prosegue, si colloca nella direzione a suo tempo descritta dal ministro Gelmini dinanzi alla Commissione, secondo cui nel prossimo triennio sarebbero state adottate misure di sostegno. Deplora invece che la manovra finanziaria attualmente in discussione confermi i tagli soprattutto con riferimento al 2010. Dopo aver evidenziato che la preannunciata riforma del secondo ciclo dovrebbe avere un carattere di ampio respiro e non basarsi esclusivamente su una logica di tagli, reputa improbabile poter effettuare interventi strutturali attraverso le risorse provenienti dal cosiddetto "scudo fiscale", che costituisce una misura *una tantum*.

In ordine all'emendamento 1.34 auspica che si affronti anche la condizione del personale ATA. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore **GIAMBRONE** (*IdV*) si sofferma in particolare sull'emendamento 1.14, mediante il quale si precisa che anche il personale educativo può usufruire dei benefici previsti dal provvedimento. Pone poi in luce le finalità degli emendamenti 1.76 e 1.77 attraverso i quali si propone, rispettivamente, la soppressione del comma 4-*quinqüesdecies* o, in subordine, la sua sostituzione con una nuova disciplina che preveda la rinnovazione entro 30 giorni dei concorsi per i dirigenti scolastici già banditi con decreto del 22 novembre 2004. Richiamandosi a quanto già affermato in discussione generale, giudica infatti inaccettabile la sanatoria disposta dal sopraccitato comma 4-*quinqüesdecies*. Dà infine per illustrati gli ulteriori emendamenti a sua firma.

Il senatore **VITA** (*PD*) si sofferma in particolare sull'emendamento 1.17, che amplia i beneficiari delle misure di cui al comma 2, richiamando brevemente anche le finalità dell'emendamento 1.64.

Il relatore **BEVILACQUA** (*PdL*), nel dare per illustrate le altre proposte emendative a sua firma, dà conto dell'emendamento 1.12 che ha l'obiettivo di estendere i benefici del comma 2 anche al prossimo anno scolastico.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) descrive i contenuti dell'emendamento 1.18, giudicando opportuno estendere la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze anche al personale che ha maturato i requisiti in anni scolastici precedenti al 2008-2009.

La senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (*PD*) illustra l'emendamento 1.35 finalizzato a favorire, anche in senso federale, il percorso avviato dal Ministro. Esso infatti prevede l'accordo con la Conferenza unificata nella stipula di intese con le Regioni per l'attuazione di progetti mirati al successo formativo e alla lotta contro la dispersione scolastica.

Quanto all'emendamento 1.53, ritiene essenziale dare sistematicità alla stabilizzazione del personale, in misura graduale.

Il senatore **PITTONI** (*LNP*), illustrando l'emendamento 1.59 ricorda di aver già segnalato nel dibattito il rischio che, dal 2011, nel Nord e al Centro diventi impossibile assumere personale locale, in quanto nei trasferimenti di provincia numerosi posti saranno occupati da insegnanti meridionali con punteggi straordinariamente elevati. Chiede pertanto al Governo un preciso impegno per risolvere tale delicata questione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis* e di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo.

Prende la parola il senatore **RUSCONI** (*PD*) il quale dà conto dell'emendamento 1-*bis*.0.1 attraverso il quale si assicura la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie. Ribadisce al riguardo che l'80 per cento del contributo destinato a dette istituzioni è rivolto alle scuole dell'infanzia, le quali sono spesso l'unico presidio scolastico nei piccoli comuni. Dichiarò infine che avrebbe auspicato una proposta emendativa analoga anche da parte della maggioranza.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*ter* e di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo.

Sull'emendamento 1-ter.1, interviene la senatrice [Mariapia GARAVAGLIA \(PD\)](#), sottolineando la necessità di non mortificare il talento dei giovani con buoni profitti nello studio a causa dell'eccessivo costo dei libri di testo. Rileva infatti che la scuola non dell'obbligo comporta oneri notevoli per acquisire materiale librario, penalizzando le famiglie più bisognose e, conseguentemente, il merito degli studenti.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*quinquies*, prende la parola il senatore [VITA \(PD\)](#) il quale, nel descrivere i contenuti dell'emendamento 1-*quinquies*.1, manifesta perplessità sulla formulazione della norma nella parte in cui consente di sostenere l'esame preliminare anche ai candidati che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

Al riguardo il senatore [ASCIUTTI \(PdL\)](#) fornisce alcune brevi precisazioni sui requisiti per svolgere l'esame preliminare all'esame di Stato.

La senatrice [COLLI \(PdL\)](#) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 1.59 del senatore Pittoni.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1835

(al testo del decreto-legge)

[SOLIANI](#), [RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [BASTICO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VERONESI](#), [VITA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene ad anno scolastico in corso e in un contesto di grande emergenza occupazionale del Paese,

a fronte delle difficoltà specifiche della scuola esso non solo non garantisce agli insegnanti quella stabilità che risulta indispensabile per la loro produttività professionale, ma al contrario si caratterizza per l'assenza di una visione strategica, fornendo solo risposte minimaliste a problemi di grande complessità e sottovalutando drammaticamente la natura del precariato scolastico,

appare quasi «provocatorio» il titolo del decreto-legge che parla di «continuità del servizio didattico ed educativo», nonostante i drammatici tagli operati a danno della scuola dal decreto-legge n. 112 del 2008 e confermati dalle successive manovre finanziarie,

a conferma di questa politica dei tagli l'articolo 1, comma 4-*sexiesdecies* prevede che dall'attuazione del provvedimento «non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», rendendo evidente in questo modo la contraddittorietà rispetto all'intento dichiarato di garantire la continuità del servizio didattico ed educativo,

premesso inoltre che:

tra i risultati conseguiti è sicuramente molto significativa la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1, che modifica il testo originario, il quale sanciva una doppia illegittima discriminazione per tutti i precari della scuola perché, da una parte, impediva la trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato e, dall'altra, non consentiva la maturazione degli scatti stipendiali prima dell'immissione in ruolo. Si trattava di una disposizione in contrasto con la normativa europea in materia di divieto di discriminazione dei precari, nonché lesiva dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza,

restano comunque aperti i problemi della maturazione ai fini dell'anzianità nel pre-ruolo, delle graduatorie ad esaurimento, delle modalità di reclutamento, della formazione, dei percorsi per essere inseriti nel ruolo (ovvero quello relativo alla modalità, dopo l'inserimento in ruolo, di portarsi dietro l'anzianità), nonché delle supplenze,

non va dimenticato che le graduatorie sono ormai ad esaurimento ed occorrerebbe pertanto prefigurare efficaci misure di uscita dall'emergenza,

riguardo poi alla norma che prevede la riassegnazione al Ministero delle risorse non spese dalle scuole, esse non sono destinate alle Regioni in vista di una successiva ricollocazione presso le scuole più virtuose, in un'ottica correttamente federalista,

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 1 prevede poi un meccanismo di tutela nei confronti di una sola parte dei precari, poiché esclude di fatto tutti coloro che da anni insegnano con supplenze temporanee e che non sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Il provvedimento, ancorché modificato con una norma che estende la platea dei beneficiari, crea comunque una netta disparità di trattamento tra i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto e che da tempo sono in attesa di una soluzione,

si tratta di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente e che non destina risorse a carico dello Stato per finanziare le misure previste; basti pensare che le spese per finanziare i progetti previsti dall'articolo 1, comma 3 (peraltro non chiaramente definiti), sui quali utilizzare con contratti di disponibilità i lavoratori precari, sono a totale carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali,

impegna il Governo:

ad adottare una strategia adeguata ed idonea che preveda l'investimento di risorse concrete per la scuola pubblica al fine di stabilizzare decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori precari, anche mediante l'esaurimento delle graduatorie, al di là degli interventi contingenti ed urgenti previsti dal decreto-legge.

G/1835/3/7

[RUSCONI](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [PERTOLDI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, attualmente all'esame del Senato, prevede anche per il prossimo anno un taglio di ben 135 milioni di euro su 535 milioni del contributo alle scuole paritarie che, con le scuole statali, costituiscono il sistema nazionale d'istruzione,

rispetto alla legge di bilancio 2008, già la scorsa legge di bilancio 2009 recava la riduzione di spesa di 133,4 milioni di euro per le istituzioni scolastiche non statali,

i tagli previsti dal disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 rappresentano un'ulteriore penalizzazione per le famiglie dei 500.000 bambini accolti presso le 8.000 scuole dell'infanzia paritarie aderenti alla Federazione italiana scuole materne (FISM) che rappresentano il 60 per cento delle scuole paritarie e rischiano di compromettere l'applicazione del C.C.N.L. per gli oltre 40.000 dipendenti,

in questi anni, inoltre, causa l'aumento di istituti accreditati, la somma versata dallo Stato a ogni sezione di scuola dell'infanzia o paritaria è diminuita progressivamente; tali contributi non sottraggono comunque risorse alle scuole statali,

dal 2001 il contributo alle scuole paritarie era fermo a 535 milioni di euro, per l'80 per cento destinato alla scuola dell'infanzia che in molti piccoli comuni è l'unica risposta alle famiglie ivi residenti,

premesso inoltre che:

il contributo ministeriale, peraltro immutato dal 2001, consente allo Stato un risparmio annuo di oltre 5,5 miliardi di euro;

in questo modo continua ad essere violato il diritto costituzionale di libera scelta educativa delle famiglie sulle quali si caricano così ulteriori aggravii economici in una situazione economico-sociale che esigerebbe l'esatto contrario;

si allontana, così, quel processo di effettiva parità scolastica, destinato a completare la piena attuazione della legge n. 62 del 2000;

rilevato inoltre:

l'incredibile e continuo rinvio della regolamentazione e del finanziamento delle "sezioni primavera", per l'anno 2009-2010, che mette a rischio un servizio rivolto a migliaia di famiglie,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per assicurare il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie, consentendo così il servizio educativo al 35 per cento dei bambini italiani al fine di non penalizzare il settore delle scuole paritarie, già fortemente gravante dal taglio di oltre 135 milioni di euro in ragione d'anno, che rischia di compromettere in modo definitivo la possibilità che la scuola dell'infanzia sia assicurata a tutti gli alunni del nostro Paese.

G/1835/4/7

[GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#), [PARDI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premesso che:

le scelte effettuate dal Governo sugli organici, in tutti gli ordini di scuola, hanno prodotto una rilevante riduzione delle risorse professionali disponibili nelle istituzioni scolastiche, che incide negativamente sulla funzionalità e sull'efficacia dei servizi e compromette l'attuazione dell'offerta formativa della scuola pubblica,

l'incremento generalizzato del numero di alunni per classe, in molti casi oltre i limiti di accoglienza delle aule e degli edifici scolastici, la diminuzione, in diversi territori, delle strutture disponibili per l'attività didattica, nonché la riduzione del personale docente e ATA, incidono negativamente sulla quantità e sulla qualità delle attività delle scuole,

la completa scomparsa nelle scuole di personale con ore a disposizione, utilizzabile anche per la sostituzione del personale assente per brevi periodi, e l'inadeguatezza delle risorse assegnate in fase di programmazione per le supplenze e delle modalità e procedure per la nomina dei supplenti, aggiungono difficoltà e determinano problemi nella programmazione e nell'erogazione dei servizi,

il provvedimento all'esame, cosiddetto "salva-precari", insufficiente quanto a risorse impegnate e soggetti coinvolti, appare inidoneo a contribuire alla soluzione dei problemi di erogazione del servizio scolastico,

le scuole non hanno ricevuto dallo Stato alcun finanziamento per il funzionamento per il 2009, anzi l'accumularsi di crediti delle scuole nei confronti del Ministero non fa che aggravare la situazione di scarsa disponibilità di cassa di molte istituzioni scolastiche, esiste la possibilità che anche per il 2010 non sia previsto alcun finanziamento per le spese di funzionamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il ritiro dei tagli agli organici scolastici previsti dalla legge n. 133 del 2008 e ad attuare un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario con la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, per garantire l'occupazione, la qualità e l'unitarietà del sistema scolastico pubblico nazionale.

G/1835/5/7

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premesso che:

a causa dei numerosi tagli operati dai decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112, e 1° settembre 2008, n. 137 – convertiti in legge rispettivamente dalle leggi 6 agosto 2008, n. 133, e 30 ottobre 2008, n. 169 – oltre che dalla finanziaria per l'anno 2009, il settore dell'istruzione vive uno dei momenti più difficili della sua storia, che sta avendo gravissime ripercussioni sull'intero Paese,

mentre la finanziaria per l'anno 2007 prevedeva l'assunzione in tre anni di 150.000 docenti e 30.000 assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari – nonostante lo slittamento all'anno scolastico 2010-2011 dell'applicazione del regolamento sulle «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola», approvato il 27 febbraio 2009 dal Consiglio dei Ministri, nonostante la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante le chiusure e gli accorpamenti delle strutture scolastiche – già da questo anno scolastico, a seguito della circolare ministeriale n. 38 del 2 aprile 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è disatteso l'impegno contenuto nella precedente finanziaria e si sono operate meno del 20 per cento delle assunzioni utili (almeno 100.000) al corretto inizio dei lavori,

il provvedimento al nostro esame non risolve le rilevanti questioni riguardanti il personale precario travolto dai tagli all'occupazione e dalla riduzione dell'offerta formativa; infatti a causa dei summenzionati ed indiscriminati tagli, operati dall'attuale Governo, non soltanto il personale docente, ma anche diverse migliaia di assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA) non potranno svolgere il lavoro che, in molti casi, veniva svolto da anni,

la conseguenza immediata della politica di Governo è stata la cancellazione delle esperienze pedagogiche e didattiche più positive, apprezzate in tutta Europa; anzi ci troviamo con classi più affollate, con meno ore frontali e meno ore laboratoriali,

i cosiddetti «contratti di disponibilità», previsti dal provvedimento all'esame, altro non sono che una misura di sostegno al reddito, già in parte disponibile, a carico dell'INPS e nota come «disoccupazione ordinaria» che, di norma, viene erogata ai docenti disoccupati per la durata di 8 mesi (o per 12 mesi a chi abbia già superato i 50 anni), cui dovrebbe aggiungersi il sostegno regionale,

il meccanismo previsto dalla norma, che toglie una parte delle supplenze alle graduatorie di istituto per darle a coloro che hanno avuto un incarico annuale l'anno scorso e quest'anno sono rimasti

senza cattedra, inevitabilmente creerà delle anomalie nelle graduatorie e potrebbe rappresentare un detonatore per altre conflittualità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di recuperare le dovute risorse finanziarie per portare il rapporto tra pensionamenti e nuove immissioni in ruolo dall'attuale 3/10 a 7/10 dando così prospettiva a tutto il personale della scuola che ha acquisito il diritto di essere stabilizzato con le graduatorie ad esaurimento.

G/1835/6/7

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

l'incremento generalizzato del numero di alunni per classe, in molti casi oltre i limiti di accoglienza delle aule e degli edifici scolastici, la diminuzione, in diversi territori, delle strutture disponibili per l'attività didattica e la riduzione del personale docente e ATA incidono negativamente sulla quantità e sulla qualità delle attività delle scuole,

le scuole non hanno ricevuto dallo Stato alcun finanziamento per il funzionamento per il 2009, quindi si accumulano i crediti delle scuole nei confronti del Ministero e si aggrava la situazione di scarsa disponibilità di cassa di molte istituzioni scolastiche,

è possibile che anche per il 2010 non sia previsto alcun finanziamento per le spese di funzionamento,

la situazione grave in cui versa la scuola non può essere affrontata con i tagli agli organici, ma richiede la costruzione di nuove politiche sul reclutamento e sulla formazione del personale scolastico,

la conseguenza immediata della politica di Governo è stata la cancellazione delle esperienze pedagogiche e didattiche più positive, apprezzate in tutta Europa; anzi ci troviamo con classi più affollate, con meno ore frontali e meno ore laboratoriali,

la sofferenza della scuola si legge, anche, guardando la realtà dei vari segmenti: dalla scuola dell'infanzia senza più identità, dove i bambini sono numeri da parcheggiare nelle sezioni, alla scuola primaria dove l'ottimo modello organizzativo è stato spazzato via per far posto ad un tempo scuola ridotto che reintroduce il doposcuola e dove ogni docente è sempre più solo,

di fatto i precari, da anni, garantiscono il funzionamento delle scuole, trattandosi di lavoratori altamente qualificati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il ripristino delle ore di compresenza nella scuola primaria e dell'assetto modulare delle classi al fine di ristabilire l'organico 3 su 2 o 4 su 3 (3 insegnanti su due classi o 4 insegnanti su tre classi).

G/1835/7/7

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

a causa dei numerosi tagli operati dai decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112, e 1° settembre 2008, n. 137 – convertiti in legge rispettivamente dalle leggi 6 agosto 2008, n. 133, e 30 ottobre 2008, n. 169 – oltre che dalla finanziaria per l'anno 2009, il settore dell'istruzione vive uno dei momenti più bui della sua storia, che sta avendo gravissime ripercussioni sull'intero Paese,

in un momento di grave crisi economica, come quello attuale, che attanaglia il nostro sistema Paese in modo più pesante rispetto ai più importanti Paesi europei, il Governo – invece di far corrispondere investimenti pubblici al fine di risollevarne l'andamento dell'economia e di garantire la continuità del diritto allo studio oltre che la qualità del sapere – ha operato scelte politiche, peraltro tramite l'uso indiscriminato dei decreti-legge e dei regolamenti, volte a ridurre il costo complessivo del sistema scolastico, senza curarsi degli effetti pratici sul settore e riducendo di fatto l'offerta scolastica a tutti i livelli,

mentre la finanziaria per l'anno 2007 prevedeva l'assunzione in tre anni di 150.000 docenti e 30.000 assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari – nonostante lo slittamento all'anno scolastico 2010-2011 dell'applicazione del regolamento sulle «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola», approvato il 27 febbraio 2009 dal Consiglio dei Ministri, nonostante la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della parte dell'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante le chiusure e gli accorpamenti delle strutture scolastiche – già da questo anno scolastico, a seguito della circolare ministeriale n. 38 del 2 aprile 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è disatteso l'impegno contenuto nella precedente finanziaria e si sono operate meno del 20 per cento delle assunzioni utili (almeno 100.000) al corretto inizio dei lavori,

risultano inoltre ancora irrisolte le rilevanti questioni riguardanti il personale precario che dovrà anche quest'anno fare i conti con l'assenza del regolamento sulle supplenze del personale ATA, con l'assenza di un concorso per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e con delle graduatorie ad esaurimento dei docenti sistematicamente oggetto di ricorsi di ogni ordine e grado, considerato che:

solo due mesi son trascorsi da quando diverse decine di migliaia di insegnanti, molto spesso laureati, specializzati, abilitati e pluritolati, che da anni svolgevano, pur nella precarietà, con dedizione il lavoro della docenza sono rimasti senza un contratto di lavoro e quindi senza la possibilità di poter insegnare e guadagnarsi da vivere,

a causa dei summenzionati ed indiscriminati tagli, operati dall'attuale Governo, analogamente a quanto descritto per gli insegnanti, diverse migliaia di assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA) non potranno svolgere il lavoro che, in molti casi, veniva svolto da anni,

le intenzioni del Governo e del Ministro dell'istruzione, avvalorate dai provvedimenti adottati sino ad oggi, oltre a ridurre sensibilmente l'offerta formativa e la qualità della stessa, volgono indubbiamente verso un progressivo smantellamento del sapere libero ed aperto a tutti, come sancito dalla Carta costituzionale, al fine di creare un servizio differente, a domanda individuale, che prevede medesimi investimenti per le scuole pubbliche e quelle paritarie;

gli atti normativi e di natura regolamentare sin ora adottati stanno producendo dei cambiamenti nel settore dell'istruzione che non seguono un progetto di innovazione, ma rappresentano di fatto un mero strumento per far cassa, diminuendo una delle voci della spesa pubblica tra le più importanti per il futuro della stessa popolazione italiana;

il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, prevede al comma 2 dell'articolo 1 che le supplenze per assenza dei titolari per l'anno scolastico 2009-2010 sono assegnate dall'amministrazione scolastica con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente ed ATA già destinatario di supplenze annuali nel precedente anno scolastico,

impegna il Governo:

a ritirare i provvedimenti approvati volti a diminuire ulteriormente gli organici e le dotazioni da assegnare alla scuola pubblica;

ad adottare tutte le iniziative necessarie per garantire a tutti i precari del settore, rimasti già dall'anno scolastico in corso senza un posto di lavoro, di poter usufruire degli ammortizzatori sociali che permettano il sostentamento economico;

a garantire l'inizio dell'anno scolastico su tutto il territorio nazionale, mettendo gli uffici scolastici regionali nelle condizioni di poter assicurare a tutti gli studenti ed alle loro famiglie un diritto allo studio che si concretizzi in docenti preparati a svolgere il proprio lavoro senza l'assillo della precarietà assoluta, in classi in cui svolgere le lezioni con non più di trenta alunni, un cosiddetto "tempo pieno" che garantisca alle famiglie di poter svolgere tranquillamente il proprio lavoro, nonché quella qualità dei programmi e della didattica di cui molto poco il Governo si è interessato in quest'ultimo anno;

ad assegnare risorse adeguate alle scuole pubbliche al fine di realizzare un piano nazionale per la messa a norma degli edifici scolastici, per la realizzazione di impianti energetici che nel tempo possano produrre grandi risparmi e rispettare l'ambiente, per la realizzazione di strutture utili al raggiungimento di una formazione completa degli alunni, quali palestre, laboratori tecnici, aule magne;

a prevedere, dalla prossima manovra finanziaria, la stabilizzazione dei precari della scuola, già prevista dalla legge finanziaria per il 2007 del Governo Prodi;

a ripristinare la legalità con riferimento al rapporto del numero di alunni per classe e alla dimensione dell'aula, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

a garantire il rispetto del diritto allo studio per gli alunni in situazione di *handicap*, assicurando loro la possibilità di usufruire del sostegno di insegnanti specializzati per il maggior numero di ore possibile a settimana, al fine di garantire loro una reale ed efficace azione di integrazione.

G/1835/8/7

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

è pregiudiziale allo sviluppo dell'autonomia scolastica la presenza di dirigenti scolastici con una solida formazione, in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi organizzativi e didattici e la programmazione di un'offerta formativa adeguata al territorio,

la formazione continua e le iniziative volte ad incrementare il bagaglio culturale dei dirigenti devono ritenersi un investimento in direzione della qualità del sistema scolastico, è opportuno incoraggiare a favore delle esperienze formative dei dirigenti scolastici in particolare se maturate in settori differenti, ivi compresi i diplomi rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo:

ad introdurre, nei metodi di valutazione dei dirigenti scolastici, disposizioni che favoriscano la molteplicità delle esperienze e dei titoli di alta formazione universitaria;

a favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici escludendoli dai vincoli all'accesso, ai fini dell'immatricolazione, dei corsi di laurea e valutando la possibilità di esonerarli dal pagamento delle tasse universitarie.

G/1835/1/7

BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premesso che:

nella riforma della disciplina relativa alla docenza universitaria, di cui da tempo si parla e auspicata da più parti, un ruolo di cruciale importanza sembrerebbe essere quello svolto dalle norme in materia di età pensionabile dei professori ordinari,

sarebbe opportuno prevedere che i professori universitari conservino le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore di ruolo, con il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza la corresponsione delle trattenute contributive e previdenziali,

una siffatta previsione farebbe conseguire all'erario un rilevante risparmio di spesa, incidendo favorevolmente sul bilancio dello Stato e le singole università continuerebbero, quindi, a beneficiare della prestazione lavorativa dei professori verso il corrispettivo non dell'ordinario stipendio, bensì del più ridotto trattamento economico pensionistico. I professori fuori ruolo beneficerebbero a livello economico unicamente di un trattamento analogo a quello pensionistico, mentre continuerebbero a prestare la loro opera presso le rispettive università per ulteriori tre anni,

si consentirebbe ai professori ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato di continuare a porre la loro lunga e proficua esperienza, maturata in decenni di attività, al servizio dell'università,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere che i professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possano chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni mantenendo le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo e con il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n.1835

G/1835/1/7

BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premesso che:

nella riforma della disciplina relativa alla docenza universitaria, di cui da tempo si parla e auspicata da più parti, un ruolo di cruciale importanza sembrerebbe essere quello svolto dalle norme in materia di età pensionabile dei professori ordinari,

sarebbe opportuno prevedere che i professori universitari conservino le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore di ruolo, con il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza la corresponsione delle trattenute contributive e previdenziali,

una siffatta previsione farebbe conseguire all'erario un rilevante risparmio di spesa, incidendo favorevolmente sul bilancio dello Stato e le singole università continuerebbero, quindi, a beneficiare della prestazione lavorativa dei professori verso il corrispettivo non dell'ordinario stipendio, bensì del più ridotto trattamento economico pensionistico. I professori fuori ruolo beneficerebbero a livello economico unicamente di un trattamento analogo a quello pensionistico, mentre continuerebbero a prestare la loro opera presso le rispettive università per ulteriori tre anni,

si consentirebbe ai professori ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato di continuare a porre la loro lunga e proficua esperienza, maturata in decenni di attività, al servizio dell'università,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere che i professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possano chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni mantenendo le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo e con il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, corrisposto per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo dalle rispettive università.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1835

G/1835/2/7

SOLIANI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene ad anno scolastico in corso e in un contesto di grande emergenza occupazionale del Paese,

a fronte delle difficoltà specifiche della scuola esso non solo non garantisce agli insegnanti quella stabilità che risulta indispensabile per la loro produttività professionale, ma al contrario si caratterizza per l'assenza di una visione strategica, fornendo solo risposte minimaliste a problemi di grande complessità e sottovalutando drammaticamente la natura del precariato scolastico,

appare quasi «provocatorio» il titolo del decreto-legge che parla di «continuità del servizio didattico ed educativo», nonostante i drammatici tagli operati a danno della scuola dal decreto-legge n. 112 del 2008 e confermati dalle successive manovre finanziarie,

a conferma di questa politica dei tagli l'articolo 1, comma 4-*sexiesdecies* prevede che dall'attuazione del provvedimento «non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», rendendo evidente in questo modo la contraddittorietà rispetto all'intento dichiarato di garantire la continuità del servizio didattico ed educativo,

premesso inoltre che:

tra i risultati conseguiti è sicuramente molto significativa la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1, che modifica il testo originario, il quale sanciva una doppia illegittima discriminazione per tutti i precari della scuola perché, da una parte, impediva la trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato e, dall'altra, non consentiva la maturazione degli scatti stipendiali prima dell'immissione in ruolo. Si trattava di una disposizione in contrasto con la normativa europea in materia di divieto di discriminazione dei precari, nonché lesiva dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza,

restano comunque aperti i problemi della maturazione ai fini dell'anzianità nel pre-ruolo, delle graduatorie ad esaurimento, delle modalità di reclutamento, della formazione, dei percorsi per essere inseriti nel ruolo (ovvero quello relativo alla modalità, dopo l'inserimento in ruolo, di portarsi dietro l'anzianità), nonché delle supplenze,

non va dimenticato che le graduatorie sono ormai ad esaurimento ed occorrerebbe pertanto prefigurare efficaci misure di uscita dall'emergenza,

riguardo poi alla norma che prevede la riassegnazione al Ministero delle risorse non spese dalle scuole, esse non sono destinate alle Regioni in vista di una successiva ricollocazione presso le scuole più virtuose, in un'ottica correttamente federalista,

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 1 prevede poi un meccanismo di tutela nei confronti di una sola parte dei precari, poiché esclude di fatto tutti coloro che da anni insegnano con supplenze temporanee e che non sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Il provvedimento, ancorché modificato con una norma che estende la platea dei beneficiari, crea comunque una netta disparità di trattamento tra i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto e che da tempo sono in attesa di una soluzione,

si tratta di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente e che non destina risorse a carico dello Stato per finanziare le misure previste; basti pensare che le spese per finanziare i progetti previsti dall'articolo 1, comma 3 (peraltro non chiaramente definiti), sui quali utilizzare con contratti di disponibilità i lavoratori precari, sono a totale carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali,

impegna il Governo:

ad adottare una strategia adeguata ed idonea che preveda l'investimento di risorse concrete per la scuola pubblica al fine di stabilizzare decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori precari, anche mediante l'esaurimento delle graduatorie, al di là degli interventi contingenti ed urgenti previsti dal decreto-legge.

G/1835/3/7

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, PERTOLDI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, attualmente all'esame del Senato, prevede anche per il prossimo anno un taglio di ben 135 milioni di euro su 535 milioni del contributo alle scuole paritarie che, con le scuole statali, costituiscono il sistema nazionale d'istruzione,

rispetto alla legge di bilancio 2008, già la scorsa legge di bilancio 2009 recava la riduzione di spesa di 133,4 milioni di euro per le istituzioni scolastiche non statali,

i tagli previsti dal disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 rappresentano un'ulteriore penalizzazione per le famiglie dei 500.000 bambini accolti presso le 8.000 scuole dell'infanzia paritarie aderenti alla Federazione italiana scuole materne (FISM) che rappresentano il 60 per cento delle scuole paritarie e rischiano di compromettere l'applicazione del C.C.N.L. per gli oltre 40.000 dipendenti,

in questi anni, inoltre, causa l'aumento di istituti accreditati, la somma versata dallo Stato a ogni sezione di scuola dell'infanzia o paritaria è diminuita progressivamente; tali contributi non sottraggono comunque risorse alle scuole statali,

dal 2001 il contributo alle scuole paritarie era fermo a 535 milioni di euro, per l'80 per cento destinato alla scuola dell'infanzia che in molti piccoli comuni è l'unica risposta alle famiglie ivi residenti,

premessi inoltre che:

il contributo ministeriale, peraltro immutato dal 2001, consente allo Stato un risparmio annuo di oltre 5,5 miliardi di euro;

in questo modo continua ad essere violato il diritto costituzionale di libera scelta educativa delle famiglie sulle quali si caricano così ulteriori aggravii economici in una situazione economico-sociale che esigerebbe l'esatto contrario;

si allontana, così, quel processo di effettiva parità scolastica, destinato a completare la piena attuazione della legge n. 62 del 2000;

rilevato inoltre:

l'incredibile e continuo rinvio della regolamentazione e del finanziamento delle "sezioni primavera", per l'anno 2009-2010, che mette a rischio un servizio rivolto a migliaia di famiglie,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per assicurare il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie, consentendo così il servizio educativo al 35 per cento dei bambini italiani al fine di non penalizzare il settore delle scuole paritarie, già fortemente gravante dal taglio di oltre 135 milioni di euro in ragione d'anno, che rischia di compromettere in modo definitivo la possibilità che la scuola dell'infanzia sia assicurata a tutti gli alunni del nostro Paese.

G/1835/4/7

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

le scelte effettuate dal Governo sugli organici, in tutti gli ordini di scuola, hanno prodotto una rilevante riduzione delle risorse professionali disponibili nelle istituzioni scolastiche, che incide negativamente sulla funzionalità e sull'efficacia dei servizi e compromette l'attuazione dell'offerta formativa della scuola pubblica,

l'incremento generalizzato del numero di alunni per classe, in molti casi oltre i limiti di accoglienza delle aule e degli edifici scolastici, la diminuzione, in diversi territori, delle strutture disponibili per l'attività didattica, nonché la riduzione del personale docente e ATA, incidono negativamente sulla quantità e sulla qualità delle attività delle scuole,

la completa scomparsa nelle scuole di personale con ore a disposizione, utilizzabile anche per la sostituzione del personale assente per brevi periodi, e l'inadeguatezza delle risorse assegnate in fase di programmazione per le supplenze e delle modalità e procedure per la nomina dei supplenti, aggiungono difficoltà e determinano problemi nella programmazione e nell'erogazione dei servizi,

il provvedimento all'esame, cosiddetto "salva-precari", insufficiente quanto a risorse impegnate e soggetti coinvolti, appare inidoneo a contribuire alla soluzione dei problemi di erogazione del servizio scolastico,

le scuole non hanno ricevuto dallo Stato alcun finanziamento per il funzionamento per il 2009, anzi l'accumularsi di crediti delle scuole nei confronti del Ministero non fa che aggravare la situazione di scarsa disponibilità di cassa di molte istituzioni scolastiche,

esiste la possibilità che anche per il 2010 non sia previsto alcun finanziamento per le spese di funzionamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il ritiro dei tagli agli organici scolastici previsti dalla legge n. 133 del 2008 e ad attuare un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario con la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, per garantire l'occupazione, la qualità e l'unitarietà del sistema scolastico pubblico nazionale.

G/1835/5/7

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

a causa dei numerosi tagli operati dai decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112, e 1° settembre 2008, n. 137 – convertiti in legge rispettivamente dalle leggi 6 agosto 2008, n. 133, e 30 ottobre 2008, n. 169 – oltre che dalla finanziaria per l'anno 2009, il settore dell'istruzione vive uno dei momenti più difficili della sua storia, che sta avendo gravissime ripercussioni sull'intero Paese,

mentre la finanziaria per l'anno 2007 prevedeva l'assunzione in tre anni di 150.000 docenti e 30.000 assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari – nonostante lo slittamento all'anno scolastico 2010-2011 dell'applicazione del regolamento sulle «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola», approvato il 27 febbraio 2009 dal Consiglio dei Ministri, nonostante la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante le chiusure e gli accorpamenti delle strutture scolastiche – già da questo anno scolastico, a seguito della circolare ministeriale n. 38 del 2 aprile 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è disatteso l'impegno contenuto nella precedente finanziaria e si sono operate meno del 20 per cento delle assunzioni utili (almeno 100.000) al corretto inizio dei lavori,

il provvedimento al nostro esame non risolve le rilevanti questioni riguardanti il personale precario travolto dai tagli all'occupazione e dalla riduzione dell'offerta formativa; infatti a causa dei summenzionati ed indiscriminati tagli, operati dall'attuale Governo, non soltanto il personale docente, ma anche diverse migliaia di assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA) non potranno svolgere il lavoro che, in molti casi, veniva svolto da anni,

la conseguenza immediata della politica di Governo è stata la cancellazione delle esperienze pedagogiche e didattiche più positive, apprezzate in tutta Europa; anzi ci troviamo con classi più affollate, con meno ore frontali e meno ore laboratoriali,

i cosiddetti «contratti di disponibilità», previsti dal provvedimento all'esame, altro non sono che una misura di sostegno al reddito, già in parte disponibile, a carico dell'INPS e nota come «disoccupazione ordinaria» che, di norma, viene erogata ai docenti disoccupati per la durata di 8 mesi (o per 12 mesi a chi abbia già superato i 50 anni), cui dovrebbe aggiungersi il sostegno regionale,

il meccanismo previsto dalla norma, che toglie una parte delle supplenze alle graduatorie di istituto per darle a coloro che hanno avuto un incarico annuale l'anno scorso e quest'anno sono rimasti senza cattedra, inevitabilmente creerà delle anomalie nelle graduatorie e potrebbe rappresentare un detonatore per altre conflittualità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di recuperare le dovute risorse finanziarie per portare il rapporto tra pensionamenti e nuove immissioni in ruolo dall'attuale 3/10 a 7/10 dando così prospettiva a tutto il personale della scuola che ha acquisito il diritto di essere stabilizzato con le graduatorie ad esaurimento.

G/1835/6/7

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

l'incremento generalizzato del numero di alunni per classe, in molti casi oltre i limiti di accoglienza delle aule e degli edifici scolastici, la diminuzione, in diversi territori, delle strutture disponibili per l'attività didattica e la riduzione del personale docente e ATA incidono negativamente sulla quantità e sulla qualità delle attività delle scuole,

le scuole non hanno ricevuto dallo Stato alcun finanziamento per il funzionamento per il 2009, quindi si accumulano i crediti delle scuole nei confronti del Ministero e si aggrava la situazione di scarsa disponibilità di cassa di molte istituzioni scolastiche,

è possibile che anche per il 2010 non sia previsto alcun finanziamento per le spese di funzionamento,

la situazione grave in cui versa la scuola non può essere affrontata con i tagli agli organici, ma richiede la costruzione di nuove politiche sul reclutamento e sulla formazione del personale scolastico,

la conseguenza immediata della politica di Governo è stata la cancellazione delle esperienze pedagogiche e didattiche più positive, apprezzate in tutta Europa; anzi ci troviamo con classi più affollate, con meno ore frontali e meno ore laboratoriali,

la sofferenza della scuola si legge, anche, guardando la realtà dei vari segmenti: dalla scuola dell'infanzia senza più identità, dove i bambini sono numeri da parcheggiare nelle sezioni, alla scuola primaria dove l'ottimo modello organizzativo è stato spazzato via per far posto ad un tempo scuola ridotto che reintroduce il doposcuola e dove ogni docente è sempre più solo,

di fatto i precari, da anni, garantiscono il funzionamento delle scuole, trattandosi di lavoratori altamente qualificati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il ripristino delle ore di compresenza nella scuola primaria e dell'assetto modulare delle classi al fine di ristabilire l'organico 3 su 2 o 4 su 3 (3 insegnanti su due classi o 4 insegnanti su tre classi).

G/1835/7/7

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

a causa dei numerosi tagli operati dai decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112, e 1° settembre 2008, n. 137 – convertiti in legge rispettivamente dalle leggi 6 agosto 2008, n. 133, e 30 ottobre 2008, n. 169 – oltre che dalla finanziaria per l'anno 2009, il settore dell'istruzione vive uno dei momenti più bui della sua storia, che sta avendo gravissime ripercussioni sull'intero Paese,

in un momento di grave crisi economica, come quello attuale, che attanaglia il nostro sistema Paese in modo più pesante rispetto ai più importanti Paesi europei, il Governo – invece di far corrispondere investimenti pubblici al fine di risollevere l'andamento dell'economia e di garantire la continuità del diritto allo studio oltre che la qualità del sapere – ha operato scelte politiche, peraltro tramite l'uso indiscriminato dei decreti-legge e dei regolamenti, volte a ridurre il costo complessivo del sistema scolastico, senza curarsi degli effetti pratici sul settore e riducendo di fatto l'offerta scolastica a tutti i livelli,

mentre la finanziaria per l'anno 2007 prevedeva l'assunzione in tre anni di 150.000 docenti e 30.000 assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari – nonostante lo slittamento all'anno scolastico 2010-2011 dell'applicazione del regolamento sulle «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola», approvato il 27 febbraio 2009 dal Consiglio dei Ministri, nonostante la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante le chiusure e gli accorpamenti delle strutture scolastiche – già da questo anno scolastico, a seguito della circolare ministeriale n. 38 del 2 aprile 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è disatteso l'impegno contenuto nella precedente finanziaria e si sono operate meno del 20 per cento delle assunzioni utili (almeno 100.000) al corretto inizio dei lavori,

risultano inoltre ancora irrisolte le rilevanti questioni riguardanti il personale precario che dovrà anche quest'anno fare i conti con l'assenza del regolamento sulle supplenze del personale ATA, con l'assenza di un concorso per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e con delle graduatorie ad esaurimento dei docenti sistematicamente oggetto di ricorsi di ogni ordine e grado, considerato che:

solo due mesi son trascorsi da quando diverse decine di migliaia di insegnanti, molto spesso laureati, specializzati, abilitati e pluritulati, che da anni svolgevano, pur nella precarietà, con dedizione il lavoro della docenza sono rimasti senza un contratto di lavoro e quindi senza la possibilità di poter insegnare e guadagnarsi da vivere,

a causa dei summenzionati ed indiscriminati tagli, operati dall'attuale Governo, analogamente a quanto descritto per gli insegnanti, diverse migliaia di assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA) non potranno svolgere il lavoro che, in molti casi, veniva svolto da anni,

le intenzioni del Governo e del Ministro dell'istruzione, avvalorate dai provvedimenti adottati sino ad oggi, oltre a ridurre sensibilmente l'offerta formativa e la qualità della stessa, volgono indubbiamente verso un progressivo smantellamento del sapere libero ed aperto a tutti, come sancito dalla Carta costituzionale, al fine di creare un servizio differente, a domanda individuale, che prevede medesimi investimenti per le scuole pubbliche e quelle paritarie;

gli atti normativi e di natura regolamentare sin ora adottati stanno producendo dei cambiamenti nel settore dell'istruzione che non seguono un progetto di innovazione, ma rappresentano di fatto un mero strumento per far cassa, diminuendo una delle voci della spesa pubblica tra le più importanti per il futuro della stessa popolazione italiana;

il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, prevede al comma 2 dell'articolo 1 che le supplenze per assenza dei titolari per l'anno scolastico 2009-2010 sono assegnate dall'amministrazione scolastica con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente ed ATA già destinatario di supplenze annuali nel precedente anno scolastico,

impegna il Governo:

a ritirare i provvedimenti approvati volti a diminuire ulteriormente gli organici e le dotazioni da assegnare alla scuola pubblica;

ad adottare tutte le iniziative necessarie per garantire a tutti i precari del settore, rimasti già dall'anno scolastico in corso senza un posto di lavoro, di poter usufruire degli ammortizzatori sociali che permettano il sostentamento economico;

a garantire l'inizio dell'anno scolastico su tutto il territorio nazionale, mettendo gli uffici scolastici regionali nelle condizioni di poter assicurare a tutti gli studenti ed alle loro famiglie un diritto allo studio che si concretizzi in docenti preparati a svolgere il proprio lavoro senza l'assillo della precarietà assoluta, in classi in cui svolgere le lezioni con non più di trenta alunni, un cosiddetto "tempo pieno" che garantisca alle famiglie di poter svolgere tranquillamente il proprio lavoro, nonché quella qualità dei programmi e della didattica di cui molto poco il Governo si è interessato in quest'ultimo anno;

ad assegnare risorse adeguate alle scuole pubbliche al fine di realizzare un piano nazionale per la messa a norma degli edifici scolastici, per la realizzazione di impianti energetici che nel tempo possano produrre grandi risparmi e rispettare l'ambiente, per la realizzazione di strutture utili al raggiungimento di una formazione completa degli alunni, quali palestre, laboratori tecnici, aule magne;

a prevedere, dalla prossima manovra finanziaria, la stabilizzazione dei precari della scuola, già prevista dalla legge finanziaria per il 2007 del Governo Prodi;

a ripristinare la legalità con riferimento al rapporto del numero di alunni per classe e alla dimensione dell'aula, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

a garantire il rispetto del diritto allo studio per gli alunni in situazione di *handicap*, assicurando loro la possibilità di usufruire del sostegno di insegnanti specializzati per il maggior numero di ore possibile a settimana, al fine di garantire loro una reale ed efficace azione di integrazione.

G/1835/8/7

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premesso che:

è pregiudiziale allo sviluppo dell'autonomia scolastica la presenza di dirigenti scolastici con una solida formazione, in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi organizzativi e didattici e la programmazione di un'offerta formativa adeguata al territorio,

la formazione continua e le iniziative volte ad incrementare il bagaglio culturale dei dirigenti devono ritenersi un investimento in direzione della qualità del sistema scolastico, è opportuno incoraggiare a favorire le esperienze formative dei dirigenti scolastici in particolare se maturate in settori differenti, ivi compresi i diplomi rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo:

ad introdurre, nei metodi di valutazione dei dirigenti scolastici, disposizioni che favoriscano la molteplicità delle esperienze e dei titoli di alta formazione universitaria;

a favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici escludendoli dai vincoli all'accesso, ai fini dell'immatricolazione, dei corsi di laurea e valutando la possibilità di esonerarli dal pagamento delle tasse universitarie.

1.1

[RUSCONI](#), [MARIPIA GARAVAGLIA](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [BASTICO](#), [MARCUCCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [SOLIANI](#), [VERONESI](#), [VITA](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, richiamato in vigenza dall'articolo 146 del CCNL scuola 2006-2009, i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentono la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola".

1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-*quinqüesdecies*1, 4-*quinqüesdecies*2 e 4-*quinqüesdecies*3».

*Consequentemente, dopo il comma 4-*quinqüesdecies*, aggiungere i seguenti:*

«4-*quinqüesdecies*1. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*2 e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*3. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-*quinqüesdecies*2. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

4-*quinqüesdecies*3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*quinqüesdecies*1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse

derivanti dall'applicazione delle seguenti modificazioni all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento"».

Conseguentemente ancora, sopprimere il comma 4-*sexiesdecies*.

1.2

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-*bis*, sostituire le parole: «*delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3*» con le seguenti: «*di tutte le supplenze temporanee*».

1.3

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-*bis*, dopo le parole: «immissione in ruolo» aggiungere le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, richiamato in vigore dall'articolo 146 del CCNL scuola 2006-2009,».

1.4

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, BASTICO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-*bis*, sostituire le parole da: «solo nel caso» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nell'ambito del completamento del piano di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il trattamento economico del personale docente e del personale ATA con contratto a tempo determinato resta disciplinato dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 485, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-*quinqüesdecies*1, 4-*quinqüesdecies*2 e 4-*quinqüesdecies*3.

Conseguentemente, dopo il comma 4-*quinqüesdecies*, aggiungere i seguenti:

«4-*quinqüesdecies*1. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*2 e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*3. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-*quinqüesdecies*2. All'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

4-*quinqüesdecies*3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*quinqüesdecies*1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle seguenti modificazioni all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.5

BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo il disposto dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si applica, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo docente e non docente del comparto scuola».

1.6

SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione degli scatti stipendiali previsti dall'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si applica, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo docente e non docente del comparto scuola».

1.7

RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'anzianità maturata con i contratti a tempo determinato è utile ai fini retributivi, dopo l'immissione in ruolo, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi».

1.8

RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo il disposto dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312».

1.9

CERUTI, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpretano nel senso che gli aumenti periodici di cui al terzo comma per ogni biennio di servizio prestato si applicano senza distinzioni a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola».

1.10

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 2.

1.11

D'ALIA

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrono, le seguenti parole: «per l'anno scolastico 2009-2010».

1.12

IL RELATORE

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «per l'anno scolastico 2009-2010» con le seguenti: «per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011».

1.13

RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il personale docente ed il personale ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2009 o che sia stato in servizio, con un contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale».

1.14

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, dopo le parole: «previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,», inserire le seguenti: «al personale educativo».

1.15

RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA

Al comma 2, sostituire le parole da: «al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «al personale:

a) docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;

c) inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto».

Consequentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il personale di cui al comma 2 deve aver prestato servizio con incarico a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche o con supplenza temporanea, per un periodo non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico 2008-2009 o nell'anno scolastico 2007-2008 e non deve avere avuto la possibilità di stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non deve essere destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non deve risultare collocato a riposo».

1.16

ANNA MARIA SERAFINI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, VERONESI, VITA

Al comma 2, sostituire le parole da: «al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «al personale:

a) docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;

c) inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il personale di cui al comma 2 deve aver prestato servizio con incarico a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche o con supplenza temporanea, per un periodo non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico 2008-2009 e non deve avere avuto la possibilità di stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non deve essere destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non deve risultare collocato a riposo».

1.17

VITA, MARIPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI

Al comma 2, dopo le parole: «già destinatario di contratto a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «o di supplenza temporanea».

1.18

ASCIUTTI, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni,» con le seguenti: «per almeno un anno scolastico negli ultimi tre anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 o che abbia conseguito nell'anno scolastico 2008-2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni».

1.19

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni» con le seguenti: «negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 o che abbia conseguito nei medesimi anni scolastici, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni».

1.20

ANNA MARIA SERAFINI, BASTICO, VITA, MARIPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, VERONESI

Al comma 2, dopo le parole: «nel medesimo anno scolastico» aggiungere le seguenti: «ovvero nell'anno scolastico 2007-2008».

1.21

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni scolastici 2007-2008 o 2008-2009, o che abbia conseguito nei medesimi anni scolastici».

1.22

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico» con le seguenti: «nell'anno scolastico 2008-2009 o negli anni scolastici precedenti o che abbia conseguito nei medesimi anni scolastici».

1.23

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2 sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «centosessantasei anche non continuativi».

1.24

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «per carenza di posti disponibili».

1.25

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, sopprimere la parola: «disponibili».

1.26

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «a tempo indeterminato e non risulti» con le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero non risulti».

1.27

RUSCONI, BASTICO, VITA, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 6, la parola: "1.650" è sostituita dalla seguente: "471", la parola: "2.538" è sostituita dalla seguente: "823", la parola: "3.188" è sostituita dalla seguente: "1.058".

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-*quinqüesdecies*1, 4-*quinqüesdecies*2, e 4-*quinqüesdecies*3».

Conseguentemente, dopo il comma 4-*quinqüesdecies* aggiungere i seguenti:

«4-*quinqüesdecies*1. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*2 e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*3. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-*quinqüesdecies*2. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

4-*quinqüesdecies*3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*quinqüesdecies*1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle seguenti modificazioni all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-*sexiesdecies*.

1.28

ANNA MARIA SERAFINI, RUSCONI, BASTICO, VITA, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, VERONESI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Restano salvi i contratti che riportano come termine una data certa già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e resta garantita altresì la continuità di nomina in caso di proroga».

1.29

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 3.

1.30

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole «*può promuovere*», inserire le seguenti: «*previo accordo quadro con la Conferenza unificata*».

1.31

MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, RUSCONI, BASTICO, VITA, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, VERONESI

Al comma 3, dopo le parole: «*può promuovere*» inserire le seguenti: «*, previo accordo quadro con la Conferenza unificata*».

1.32

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, dopo le parole: «*in collaborazione con le regioni*» inserire le seguenti: «*, previo accordo quadro con la Conferenza unificata*».

1.33

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3 dopo le parole: «*in collaborazione con le regioni*» inserire le seguenti: «*, sentita la Conferenza Stato-Regioni*».

1.34

RUSCONI, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, BASTICO, VITA, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, VERONESI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, viene altresì impiegato in progetti finalizzati alla qualificazione dei piani dell'offerta formativa, prioritariamente riferiti a: innovazione didattica; aggiornamento e formazione degli insegnanti; efficace rapporto docenti-alunni che tenga conto delle garanzie per gli alunni diversamente abili e dell'incremento del tempo scuola individuale; corretta attuazione dell'accordo concordatario di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, prevedendo attività didattiche e formative alternative a detto insegnamento; prevenzione, con interventi specifici, delle situazioni di disagio sociale e contrasto dell'abbandono scolastico. I progetti di cui al presente comma, per l'anno scolastico 2009-2010, sono finanziati con uno stanziamento nazionale di 400 milioni di euro ripartito in appositi fondi inseriti nei bilanci degli uffici scolastici regionali. Al finanziamento delle scuole per i suddetti progetti possono concorrere anche stanziamenti resi disponibili

da specifiche intese territoriali. In questo quadro l'amministrazione scolastica può promuovere, previo accordo quadro con la Conferenza unificata, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti che prevedano attività a sostegno dell'autonomia scolastica. Il personale eventualmente necessario per lo sviluppo e la gestione dei suddetti progetti è individuato dai dirigenti scolastici attraverso le procedure ordinariamente utilizzate. L'eventuale ricorso a graduatorie comporta l'utilizzo di quelle previste dal presente decreto.

3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.35

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, BASTICO, VITA, CERUTI, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, VERONESI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Previo accordo quadro con la Conferenza unificata, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può stipulare intese con le regioni volte all'attuazione di progetti mirati al successo formativo, nonché alla prevenzione e alla risoluzione di situazioni di svantaggio e di dispersione scolastica, da attuarsi attraverso protocolli d'intesa con le istituzioni scolastiche, nei quali siano individuati i singoli interventi, da attuarsi in orario scolastico e/o extrascolastico. I fondi necessari, resi disponibili dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e/o dalle regioni, sono assegnati agli uffici scolastici regionali che li ripartiscono agli uffici scolastici provinciali sulla base dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche o dalle reti di scuole. Per l'attuazione di detti progetti è impegnato il personale precario di cui al comma 2, attraverso chiamata secondo graduatoria, assunto e retribuito secondo il vigente CCNL del comparto scuola statale. L'accordo quadro deve regolare le procedure e le modalità di intervento garantendo l'omogeneità degli accordi regionali.

3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento»».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.36

BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, VERONESI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, è istituito un Fondo, da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale, in collaborazione con le regioni, per promuovere progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, di carattere straordinario, mediante l'utilizzo di lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità di partecipazione a carico del Fondo di cui al presente comma. Le medesime attività devono essere conformi ad un accordo quadro stipulato in sede di Conferenza unificata al fine di armonizzarne l'applicazione».

1.37

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «messe a disposizione», inserire le seguenti: «al 50 per cento» e conseguentemente dopo le parole: «regioni medesime» inserire le seguenti: «e al 50 per cento dallo Stato».

1.38

BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, VERONESI

Al comma 3, sostituire le parole: «*tre mesi*» con le seguenti: «*sei mesi*».

1.39

SOLIANI, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, VERONESI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, *anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione*».

1.40

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «*a otto*» con le seguenti: «*fino a nove mesi*».

1.41

VITTORIA FRANCO, SOLIANI, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI

Al comma 3, sopprimere la parola: «*prioritariamente*».

1.42

D'ALIA

Al comma 3, sopprimere la parola: «*prioritariamente*».

1.43

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3 sostituire le parole da: «*prioritariamente mediante*» fino alla fine del comma con le seguenti: «con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva che, sommata all'indennità di disoccupazione, corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL, a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni».

1.44

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole da: «*prioritariamente mediante*» fino alla fine del comma con le seguenti: «con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione, corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL».

1.45

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole da: «*prioritariamente*» fino alle parole: «*di cui al comma 2*» con le seguenti: «*mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola*».

1.46

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, SOLIANI, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «, *percettori dell'indennità di disoccupazione*» fino alla fine del comma.

1.47

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Al comma 3, sostituire le parole: «percettori dell'indennità di disoccupazione» con le seguenti: «eventualmente percettori dell'indennità di disoccupazione».

1.48

D'ALIA

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

1.49

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tutti i lavoratori precari della scuola, percettori dell'indennità di disoccupazione, è comunque assicurata l'applicazione dei benefici di cui al presente comma».

1.50

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

1.51

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, percettori dell'indennità di disoccupazione,».

1.52

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, che prevedano attività di carattere straordinario,».

1.53

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, SOLIANI, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008-2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-*quinqüesdecies*1, 4-*quinqüesdecies*2 e 4-*quinqüesdecies*3».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-*quinqüesdecies*, aggiungere i seguenti:*

«4-*quinqüesdecies*1. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*2 e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*3. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-*quinqüesdecies*2. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 250 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere

riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

*4-quinquiesdecies*³. All'onere derivante dall'attuazione del comma *4-quinquiesdecies*¹, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla seguente modificazione all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: le parole "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti "0,27 per cento"».

Consequentemente, sopprimere il comma *4-sexiesdecies*.

1.54

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 4.

1.55

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 4, sopprimere la parola: «soli» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «, nonché ai fini dell'attribuzione del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria dal 1° luglio 2010 per i docenti e dal 1° settembre 2010 per il personale ATA.».

1.56

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 4 sopprimere la parola: «soli».

1.57

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «È prevista la possibilità, in sede di aggiornamento di graduatoria, per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che ne facciano richiesta, di spostare il punteggio, di 24 punti, conseguito tramite abilitazione SSIS, da una classe di concorso ad un'altra».

1.58

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma *4-bis*.

1.59

PITTONI, ADERENTI, COLLI

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«*4-bis.1.* Nel caso di trasferimento di provincia del personale docente ed educativo, per il biennio 2011/2012 – 2012/2013, viene attribuito il punteggio spettante, senza tener conto della sezione "altri titoli" di cui alla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie di terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, approvata con decreto ministeriale n. 27 del 2007 ed integrata con decreto ministeriale n. 78 del 2007. A partire dalla prima integrazione delle suddette graduatorie ad esaurimento, i servizi prestati nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado verranno valutati a condizione che venga accertato, mediante certificazione, il versamento dei contributi previdenziali per il corrispondente servizio che, in mancanza di tale certificazione, non potrà essere valutato».

1.60

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 4-ter.

1.61

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITA, VERONESI

Sopprimere il comma 4-quater.

1.62

SOLIANI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITA, VERONESI

Al comma 4-quater, sopprimere la parola: «non».

1.63

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 4-quinquies.

1.64

VITA, BASTICO, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VERONESI

Sopprimere il comma 4-quinquies.

1.65

VITTORIA FRANCO, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI

Al comma 4-quinquies, sopprimere la parola: «non».

1.66

D'ALIA

Dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente:

«4-quinquies1. I docenti in possesso di abilitazione, che non avevano prodotto domanda di permanenza per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 ma che hanno fatto richiesta di inserimento e di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, all'atto dell'ultimo aggiornamento, sono inseriti a pieno titolo, nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, nelle stesse, con modalità e nei termini da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato e determinato per l'anno scolastico 2010-2011».

1.67

D'ALIA

Dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente:

«4-quinquies1. I docenti in possesso di abilitazione che hanno fatto richiesta di inserimento o reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, all'atto dell'ultimo aggiornamento, sono inseriti a pieno titolo nelle stesse con modalità e nei termini da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato e determinato per l'anno scolastico 2010-2011».

1.68

D'ALIA

Dopo il comma 4-septies, inserire il seguente:

«4-septies1. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro la fine dei suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame finale di Stato».

1.69

RUSCONI, BASTICO, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITA, VERONESI

Sopprimere i commi 4-octies, 4-novies, 4-decies e 4-undecies.

1.70

IL RELATORE

Al comma 4-sexies aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 5-bis del decreto-legge 1^o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ovunque ricorrano, le parole: "nell'anno accademico 2007-2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009"».

1.71

RUSCONI, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITA, VERONESI

Al comma 4-terdecies, sopprimere le parole: «dopo le parole: "banca dati" sono inserite le seguenti: "nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e";».

1.72

RUSCONI, SOLIANI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITA, VERONESI

Al comma 4-terdecies, sostituire le parole: «confluiscono» con le seguenti: «sono raccolti, nel rispetto dei principi di finalità e pertinenza di cui all'articolo 11 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

1.73

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 4-terdecies, sostituire le parole: «tutti i dati disponibili» con le seguenti: «i dati strettamente necessari,».

1.74

ANNA MARIA SERAFINI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 4-terdecies, dopo le parole: «dei lavoratori», inserire le seguenti: «, nei limiti dei dati strettamente necessari all'adempimento delle rispettive competenze,».

1.75

CERUTI, ANNA MARIA SERAFINI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 4-terdecies, sostituire la parola: «utile» con la seguente: «necessaria».

1.76

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 4-quinquiesdecies.

1.77

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sostituire il comma 4-quinquiesdecies con il seguente:

«4-quinquiesdecies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i tempi e le modalità con le quali devono essere riespletati i concorsi per dirigenti scolastici, banditi ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, nelle regioni in cui sono intervenute sentenze di annullamento delle procedure relative alle prove concorsuali inerenti i sopra menzionati concorsi».

1.78

D'ALIA

Al comma 4-quinquiesdecies, dopo le parole: «o idonei siano stati assunti in servizio» aggiungere le seguenti: «nonché sulle posizioni degli idonei che, ai sensi dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ancora in attesa di nomina».

1.79

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché sulle posizioni degli idonei che, ai sensi dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ancora in attesa di nomina».

1.80

IL RELATORE

Dopo il comma 4-quinquiesdecies inserire il seguente:

«4-quinquiesdecies1. I candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004 e che hanno prodotto ricorso giurisdizionale per l'annullamento degli atti concorsuali al TAR e/o al Consiglio di giustizia amministrativa e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge, potranno, a domanda, partecipare a un corso di formazione della durata non inferiore a 3 mesi, a conclusione del quale è previsto un colloquio, l'inserimento in graduatoria definitiva in ordine di punteggio e l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2010-2011».

1.81

LUMIA

Dopo il comma 4-quinquiesdecies inserire il seguente:

«4-quinquiesdecies1. A seguito delle sentenze nn. 477 e 478, depositate il 25 maggio 2009, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, le quali annullano i verbali di valutazione delle prove concorsuali relative al corso-concorso di cui al comma 4-quinquiesdecies, i candidati che abbiano partecipato alle prove scritte del concorso e che abbiano prodotto ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione, nei tempi previsti, possono, a domanda, partecipare a un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi con valutazione finale. A conclusione del corso di formazione i candidati sono ammessi a una prova orale, con commissione appositamente costituita, che si intende superata con giudizio non inferiore a 21/30. I candidati che supereranno le procedure del corso di formazione saranno, a pieno titolo, inseriti in coda alla graduatoria di cui al comma 4-quinquiesdecies in ordine di punteggio. Gli oneri di cui al presente comma sono a valere sulle economie dell'ufficio scolastico regionale della Sicilia relativamente alle assegnazioni effettuate per i precedenti concorsi e se necessario sulle economie dei fondi assegnati alla formazione dei dirigenti».

1.82

D'ALIA

Dopo il comma 4-quinquiesdecies, inserire il seguente:

«4-quinquiesdecies1. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, che in base alle fasce definite dalla legge n. 124 del 1999, entro e non oltre l'anno scolastico 2014-2015, esaurisca le graduatorie garantendo l'avvio di un sistema di reclutamento che privilegi il merito e la continuità didattica».

1.83

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«4-quinquiesdecies1. I concorrenti che hanno partecipato alle prove del corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno presentato un ricorso giurisdizionale per non avere superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle relative graduatorie regionali. Per tali concorrenti la possibilità di nomina è ammessa anche per la copertura di posti rimasti vacanti e disponibili in altra regione. I concorrenti partecipano ad un corso di formazione intensivo, anche *on line*, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'espletamento di una prova scritta e orale che si conclude nell'anno scolastico 2009-2010 e comunque prima che venga bandito il nuovo concorso ordinario».

1.84

VALDITARA, AUGELLO, VIESPOLI, BALDASSARRI, TOFANI, MENARDI, SAIA, NESPOLI, COLLI, VETRELLA, FIRRARELLO, ZANETTA

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-quinquiesdecies1. Il personale docente e non docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1° settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentatré e di un'età pari o superiore ad anni 60, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentaquattro e di un'età pari o superiore ad anni 59, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentacinque e di un'età pari o superiore ad anni 58, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentasei e di un'età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentotto anni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.

4-quinquiesdecies2. All'onere di cui al comma 4-quinquiesdecies1, valutato in 10 milioni di euro per il 2010, in 30 milioni di euro per il 2011 e in 20 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2009».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.85

VALDITARA, AUGELLO, VIESPOLI, BALDASSARRI, TOFANI, MENARDI, SAIA, NESPOLI, COLLI, VETRELLA, FIRRARELLO, ZANETTA

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-quinquiesdecies1. Il personale docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1° settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentatré e di un'età pari o superiore ad anni 60, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentaquattro e di un'età pari o superiore ad anni 59, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentacinque e di un'età pari o superiore ad anni 58, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentasei e di un'età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentotto anni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.

4-quinquiesdecies2. All'onere di cui al comma 4-quinquiesdecies1, valutato in 6,6 milioni di euro per il 2010, in 20 milioni di euro per il 2011 e in 14,2 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante

corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegate alla legge finanziaria 2009».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.86

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, MARIPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, VERONESI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-quinquiesdecies1. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2010 per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-quinquiesdecies2, 4-quinquiesdecies3e 4-quinquiesdecies4.

4-quinquiesdecies2. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2010.

4-quinquiesdecies3. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 400 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

4-quinquiesdecies4. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.87

MARCUCCI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, MARIPIA GARAVAGLIA, VERONESI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-quinquiesdecies1. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili attualmente impegnati da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto 20 aprile 2001, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.

4-quinquiesdecies2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-quinquiesdecies1, stimato in 7 milioni di euro per l'anno 2010 e in 45 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 7 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 45 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012».

1.88

RUSCONI, MARCUCCI, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, MARIPIA GARAVAGLIA, VERONESI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-quinquiesdecies1. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.

4-*quinquiesdecies*2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-*quinquiesdecies*1, nei limiti di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 20 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011».

1.90

DI STEFANO

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«4-*quinquiesdecies*1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il personale proveniente dalla ex carriera direttiva, che sia risultato idoneo in concorsi a posti di dirigente, nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero ai posti in organico delle singole amministrazioni, comprese le università, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella seconda fascia dirigenziale».

1.91

LUMIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il personale docente ed il personale ATA inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario triennale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2010 da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale».

1.92

IL RELATORE

Dopo il comma 4-quinquiesdecies inserire il seguente:

«4-*quinquiesdecies*1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie permanenti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato per coloro che, inseriti nelle suddette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni».

1.93

ADAMO, MARIAPIA GARAVAGLIA

Al comma 4-*quinquiesdecies*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Parimenti sono nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 coloro i quali hanno superato positivamente il concorso riservato bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 2006 ed inseriti con riserva nell'apposita graduatoria».

1.94

IL RELATORE

Al comma 4-*quinquiesdecies*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Hanno diritto al reinserimento in coda nelle rispettive graduatorie generali di merito d'appartenenza, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i vincitori e gli idonei del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e riservato per dirigenti scolastici, rinunciatari alla nomina o che, dopo l'accettazione della stessa,

non hanno sottoscritto il contratto o assunto servizio. Gli stessi saranno nominati sui posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'ufficio scolastico regionale d'appartenenza e a domanda, come previsto dall'articolo 24-quinquies del citato decreto-legge n. 248 del 2007, anche nell'ambito intersettoriale ed interregionale».

1.95

ANNA MARIA SERAFINI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«4-quinquiesdecies1. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4-quinquiesdecies, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno 2010-2011».

1-bis.1

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITTORIA FRANCO, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, VERONESI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente, anche su posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre fino al termine delle attività didattiche, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi attualmente previsti, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al Servizio centrale del sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

1-bis.0.1

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, PERTOLDI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. (Qualità e continuità del servizio scolastico ed educativo nelle scuole paritarie). 1. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

1-ter.1

MARIAPIA GARAVAGLIA, ANNA MARIA SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) le spese per l'acquisto di libri, inclusi quelli audiovisivi, di corredi e di attrezzature scolastici, indicati negli elenchi approvati dagli istituti delle scuole superiori di primo e secondo grado, dalle facoltà universitarie, dai conservatori di musica, dalle accademie di belle arti, per l'ottenimento di diplomi e lauree statali o riconosciuti dallo Stato. L'eventuale attrezzatura di costo elevato deve essere individuata come necessaria da una specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia ed il suo importo è detraibile nella misura massima stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini della detrazione le spese devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del soggetto che opera la detrazione, nonché corredate da un documento o nota contenente l'elenco dei libri

e del materiale individuato in apposita delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia, per ogni anno e per singolo corso, e, per il materiale e l'attrezzatura di costo elevato, altresì, da copia della suddetta specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia. Nel caso in cui vi siano due ovvero tre o più figli frequentanti uno degli istituti di cui alla presente lettera, l'aliquota detraibile applicata alla fattispecie di cui alla presente lettera è elevata, rispettivamente, al 27 e al 38 per cento».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-quater.

1-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento».

1-ter.0.1

LUMIA

Dopo l'**articolo 1-ter** inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1.

(Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 137 del 2008)

1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è abrogato.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento».

1-quater.1

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITTORIA FRANCO, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, VERONESI

Sopprimere l'articolo.

1-quater.2

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, VERONESI

Sopprimere il comma 1.

1-quater.3

BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, CERUTI, VERONESI

Sopprimere il comma 2.

1-quater.4

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 2.

1-quater.5

MARIAPIA GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «*sensibili*».

1-quater.6

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «*e giudiziari*».

1-quater.7

RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI

Al comma 2, sopprimere le parole: «*e giudiziari*».

1-quater.8

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI

Al comma 2, sopprimere le parole: «*e altri dati*».

1-quinquies.1

VITA, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, CERUTI, VERONESI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «*ovvero*» fino alla fine del periodo.

1-quinquies.2

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «*ovvero*» fino alla fine del periodo.

1-quinquies.0.1

BIANCONI

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-sexies. (*Ulteriore fuori ruolo*) - 1. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, corrisposto per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo dalle rispettive università».

1-quinquies.0.2

VICARI

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Nomina dei dirigenti scolastici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nomine in ruolo dei dirigenti scolastici sono disposte, in misura pari al 70 per cento dei posti annualmente disponibili, ai candidati inclusi nelle graduatorie del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e, per il restante 30 per cento dei posti annualmente disponibili, ai candidati inclusi nelle graduatorie dei corsi-concorso riservati indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, i candidati dei corsi-concorso riservati indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, che non ottengono la nomina in ruolo in nessuna delle fasi previste dalla vigente normativa in materia e non ottengono la conferma dell'incarico di presidenza nelle regioni di appartenenza, possono chiedere la conferma dell'incarico di presidenza per la copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Analoga facoltà, alle stesse condizioni, è attribuita ai candidati del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, ai quali l'incarico di presidenza è conferito dopo quelli spettanti ai candidati dei corsi-concorsi riservati.

3. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per non aver superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali i candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero ovvero, se necessario, su fondi assegnati agli uffici scolastici regionali per la formazione dei dirigenti.

4. Hanno titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorso a dirigente scolastico indetti con delibere della giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei corsi-concorso indetti dalla provincia autonoma di Bolzano, hanno regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi. Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, al movimento interregionale di cui all'articolo 24-quinquies del citato decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, i candidati che hanno partecipato alle prove dei predetti concorsi, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi, ma non hanno partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. I candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero. Le nomine di cui al presente comma sono effettuate in coda a quelle previste dai bandi nazionali».

1-quinquies.0.3

VICARI

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Modifiche in materia di graduatorie permanenti con riserva dei docenti)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

"1-ter. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, i docenti abilitati e non abilitati, anche con contratto a tempo determinato o indeterminato, che sono stati ammessi con riserva ai corsi di specializzazione o di abilitazione o di idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia a seguito di provvedimenti giurisdizionali che con atto amministrativo adottato in autotutela, ed abbiano superato l'esame conclusivo dei medesimi corsi, sono abilitati a pieno titolo. Si intende conseguentemente sciolta la riserva di cui al primo periodo.

1-quater. I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità conseguita a pieno titolo che non hanno presentato domanda per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere l'inclusione nelle predette graduatorie, entro il termine del 30 giugno 2009, già previsto per coloro che conseguono il titolo di abilitazione entro la medesima data, o comunque all'atto della prima riapertura utile dei termini per l'aggiornamento delle stesse, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1-quinquies.0.4

D'ALÌ

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Nomina dei dirigenti scolastici)

1. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per non aver superato la prova di selezione, o che pur non avendo prodotto alcun ricorso rientrano nella suddetta platea sulla base delle reiterate sentenze del Consiglio di Stato per cui gli atti generali o collettivi fondati su cause indivisibili operano non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio ma anche di coloro che, sebbene rimasti estranei al processo, si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali.

2. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero».

Proposta di modifica n. 1-quinquies.0.2 al DDL n. 1835

1-quinquies.0.2

VICARI

Dopo l'**articolo 1-quinquies**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Nomina dei dirigenti scolastici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nomine in ruolo dei dirigenti scolastici sono disposte, in misura pari al 70 per cento dei posti annualmente disponibili, ai candidati inclusi nelle graduatorie del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e, per il restante 30 per cento dei posti annualmente disponibili, ai candidati inclusi nelle graduatorie dei corsi-concorso riservati indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, i candidati dei corsi-concorso riservati indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, che non ottengono la nomina in ruolo in nessuna delle fasi previste dalla vigente normativa in materia e non ottengono la conferma dell'incarico di presidenza nelle regioni di appartenenza, possono chiedere la conferma dell'incarico di presidenza per la copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Analoga facoltà, alle stesse condizioni, è attribuita ai candidati del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, ai quali l'incarico di presidenza è conferito dopo quelli spettanti ai candidati dei corsi-concorsi riservati.

3. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della

pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per non aver superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali i candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero ovvero, se necessario, su fondi assegnati agli uffici scolastici regionali per la formazione dei dirigenti.

4. Hanno titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorso a dirigente scolastico indetti con delibere della giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei corsi-concorso indetti dalla provincia autonoma di Bolzano, hanno regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi. Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del citato decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, i candidati che hanno partecipato alle prove dei predetti concorsi, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi, ma non hanno partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. I candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero. Le nomine di cui al presente comma sono effettuate in coda a quelle previste dai bandi nazionali».

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2009
145ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1835) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, approvato dalla Camera dei deputati
- e petizione n. 907 ad esso attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà all'espressione dei pareri da parte del Relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore **BEVILACQUA** (Pdl) si rimette al Governo sugli ordini del giorno nn. 2 e 3, mentre esprime un parere contrario sugli ordini del giorno nn. da 4 a 7.

Quanto al suo ordine del giorno n. 8, ne presenta una riformulazione, che limita l'impegno al Governo al primo capoverso.

Il sottosegretario PIZZA si esprime in senso conforme al relatore sugli ordini del giorno nn. da 4 a 7. Quanto all'ordine del giorno n. 2 propone una riformulazione che sostituisca le parole "ad adottare" con "a valutare l'adozione di". In merito all'ordine del giorno n. 3 propone di modificare il dispositivo sostituendo le parole "a reperire" con "a valutare la possibilità di reperire". Accoglie infine l'ordine del giorno n. 8 (testo 2).

Il senatore **RUSCONI** (PD) accoglie la proposta del Governo quanto all'ordine del giorno n. 2, che riformula in un testo 2. Riguardo all'ordine del giorno n. 3 si dichiara deluso dalla proposta del Sottosegretario, rimarcando che esso mira ad assicurare il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie sulla scia di una battaglia civica e laica. Tiene a precisare peraltro che dette scuole non comprendono esclusivamente quelle cattoliche ma anche, ad esempio, gli istituti paritari comunali.

Il senatore **ASCIUTTI** (Pdl), nel ricordare che nella seduta antimeridiana dell'Assemblea si è discusso un ordine del giorno analogo, osserva che le scuole dell'infanzia paritarie sono soprattutto cattoliche. Al fine di favorire l'accoglimento da parte del Governo in un testo più soddisfacente, suggerisce a sua volta una riformulazione dell'ordine del giorno nel senso di sostituire le parole "risorse necessarie" con "risorse possibili".

Il sottosegretario PIZZA, alla luce delle affermazioni rese, propone una nuova riformulazione del seguente tenore: "a reperire maggiori risorse".

Il senatore **RUSCONI** (PD) accedendo alla proposta del Sottosegretario, riformula l'ordine del giorno n. 3 in un testo 2.

Il sottosegretario PIZZA dichiara quindi di accogliere gli ordini del giorno n. 2 (testo 2) e n. 3 (testo 2).

Il senatore **GIAMBRONE** (IdV) chiede di porre in votazione gli ordini del giorno nn. da 4 a 7, non accolti dal Governo.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'ordine del giorno n. 4, prende la parola il senatore **RUSCONI** (PD) il quale sottolinea che esso mira ad attuare il piano triennale di assunzione previsto dal Governo Prodi.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Dopo che il **PRESIDENTE** ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione respinge, con distinte votazioni gli ordini del giorno nn. 4 e 5.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **RUSCONI** (PD), l'ordine del giorno n. 6 non è approvato.

Il senatore **RUSCONI** (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole anche sull'ordine del giorno n. 7, richiamando brevemente la situazione in cui versa il personale ATA al quale il ministro Gelmini ha affermato di voler attribuire nuovi compiti. Precisa tuttavia che le misure governative impongono un taglio di organico di circa il 30 per cento.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) preannuncia invece voto contrario, sottolineando l'esigenza che il personale ATA ritorni a svolgere le sue mansioni tradizionali.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 7 non è approvato.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, si passa all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore **PETERLINI** (UDC-SVP-Aut) dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia, onde evitarne la decadenza.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio non ha ancora reso il parere sugli emendamenti, pur avendo segnalato alcuni dubbi in ordine alla copertura di specifiche proposte emendative. Nel ricordare che il provvedimento è già calendarizzato per l'Assemblea a partire dalla settimana prossima e che pertanto è possibile fin d'ora passare alla votazione degli emendamenti, propone comunque di esaminare le proposte emendative sulle quali la Commissione bilancio non ha formulato osservazioni, accantonando invece quelle su cui ha rilevato problemi di copertura.

Dichiara infine inammissibile per estraneità di materia l'emendamento 1.90.

Il relatore **BEVILACQUA** (PdL) concorda con la proposta di accantonamento avanzata dal Presidente, considerato che la Commissione bilancio ha puntualmente indicato quali sono gli emendamenti suscettibili di recare oneri. Preannuncia quindi che in sede di espressione del parere si pronuncerà solo sugli emendamenti non accantonati. Onde non pregiudicare la conversione del decreto, manifesta poi disponibilità a trasformare le proprie proposte emendative in ordini del giorno qualora il Governo si impegni ad affrontarne tempestivamente i contenuti in una separata iniziativa legislativa, ovvero ad accantonarle, unitamente a quelle vertenti sullo stesso oggetto, al fine di verificare la praticabilità di una modifica.

Il sottosegretario **PIZZA** concorda con la proposta di accantonamento.

Il senatore **RUSCONI** (PD) non condivide la proposta di accantonamento delle proposte emendative ritenute problematiche dalla Commissione bilancio, in quanto quest'ultima non si è ancora formalmente espressa attraverso il parere. Ritiene pertanto preferibile procedere nell'esame di tutti gli emendamenti ovvero di rinviarne la votazione in attesa che la 5ª Commissione renda il previsto parere.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) rammenta che spetta al Presidente, evidentemente d'intesa con il relatore, la scelta di accantonare gli emendamenti. Invita poi preliminarmente il relatore e il Sottosegretario, all'atto dell'espressione del rispettivo parere, a tener conto che l'approvazione di alcune proposte emendative può rappresentare un segnale positivo della Commissione nei confronti dei destinatari del provvedimento, salvo il successivo passaggio in Assemblea.

Il relatore **BEVILACQUA** (PdL), pur condividendo le affermazioni del senatore Asciutti, precisa che occorre assicurare la conversione in legge del decreto nei tempi previsti e che pertanto, in alcuni casi, la

trasformazione in ordine del giorno potrebbe essere una soluzione praticabile nel momento in cui il Governo offra adeguate garanzie di sostegno delle misure ivi previste.

Quanto alla proposta di accantonamento, fa presente al senatore Rusconi che si tratta di consentire un approfondimento sul piano della copertura finanziaria di alcune proposte, che potranno poi essere discusse la settimana prossima.

Il senatore **RUSCONI (PD)**, nel ritenere legittima la scelta, la giudica comunque politicamente scorretta, in quanto la gran parte degli emendamenti che potenzialmente recano spese affrontano temi estremamente rilevanti, il cui esame viene invece rinviato.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 1, sono quindi accantonati gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.13, 1.91, 1.27, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.49, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.77, 1.78, 1.79, 1.94, 1.93, 1.83, 1.95, 1.80, 1.81, 1.82, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88 e 1.92.

Il relatore **BEVILACQUA (PdL)** esprime parere contrario sugli emendamenti da 1.1 a 1.17. Invita poi i firmatari a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.18, altrimenti il parere è contrario. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti da 1.19 a 1.33, mentre invita i firmatari a trasformare in ordine del giorno i rispettivi emendamenti 1.38 e 1.40, altrimenti il parere è contrario. Esprime inoltre avviso contrario sugli emendamenti da 1.52 a 1.57, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 1.58. Invita poi i firmatari a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.59. Si dichiara altresì contrario agli emendamenti da 1.60 a 1.74.

Il sottosegretario **PIZZA** si conforma al parere del relatore, dichiarandosi contrario anche all'emendamento 1.58.

Il senatore **RUSCONI (PD)** raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.1 che istituisce un fondo per la stabilizzazione del personale scolastico, dando finalmente attuazione al piano triennale di assunzioni, disposto dal Governo precedente. Si tratta a suo avviso di un atto di giustizia verso coloro i quali avevano riposto un legittimo affidamento sulle disposizioni della finanziaria per il 2007.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **GIAMBRONE (IdV)**, l'emendamento 1.1 non è approvato.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2 prende la parola la senatrice **Mariapia GARAVAGLIA (PD)**, precisando che la proposta estende la possibilità di trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato per coloro i quali hanno avuto qualsiasi tipo di supplenza, anche temporanea.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 non è approvato.

Il senatore **RUSCONI (PD)** raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.4, stigmatizzando che si andrà incontro a oltre 40.000 licenziamenti di personale scolastico, che avrebbe dovuto essere immesso in ruolo entro il 2010 in base alle disposizioni della legge finanziaria 2007.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **GIAMBRONE (IdV)**, l'emendamento 1.4 non è approvato.

Il senatore **RUSCONI (PD)** dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.7, sottolineando che devono essere estese al personale con contratto a tempo determinato le stesse garanzie lavorative attualmente spettanti agli insegnanti di religione con riferimento al computo dell'anzianità maturata a fini retributivi.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 1.7 e 1.10 non sono approvati.

Stante l'assenza dei proponenti, il senatore **RUSCONI (PD)** dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 1.11, nonché agli altri emendamenti del senatore D'Alia.

Il relatore **BEVILACQUA (PdL)** propone di accantonare il proprio emendamento 1.12 e conseguentemente anche l'analogo 1.11, i quali estendono anche ad anni successivi al 2009-2010 la possibilità per i docenti precari di vedersi conferite le supplenze con precedenza assoluta.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.15 interviene il senatore **RUSCONI (PD)**, il quale puntualizza che la proposta emendativa costituisce una garanzia minima per coloro i quali hanno avuto l'incarico annuale anche nell'anno scolastico 2007-2008.

Con distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.14.

Il senatore **VITA (PD)** raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.17, domandando maggiori chiarimenti circa la distinzione tra supplenze temporanee e contratti a tempo determinato.

Dopo alcune precisazioni del relatore **BEVILACQUA (PdL)** e del sottosegretario **PIZZA**, prende la parola la senatrice **ADERENTI (LNP)** la quale fa presente che per contratti a tempo determinato si intendono in sostanza le nomine annuali, mentre le supplenze temporanee hanno durata assai più breve e sono legate a periodi di malattia o altra astensione dal lavoro dei docenti titolari. Pertanto, il susseguirsi di supplenze temporanee, più numerose, non sempre consente di raggiungere l'annualità di servizio.

Il senatore **ASCIUTTI (PdL)** precisa a sua volta che le supplenze temporanee e gli incarichi annuali sono entrambi contratti a tempo determinato. Ritiene pertanto che l'emendamento 1.17 sia superfluo in quanto le supplenze temporanee sono già comprese nella definizione di contratto a tempo determinato, invitando tuttavia a focalizzare l'attenzione sul requisito dei 180 giorni di servizio.

Il senatore **RUSCONI (PD)** rileva criticamente che a partire dalla XIV legislatura le supplenze temporanee debbano avere una durata minima di dieci giorni. Evidenzia altresì che, considerati gli ingenti debiti contratti dalle scuole per il pagamento delle supplenze, non vengono generalmente conferiti incarichi per un periodo inferiore a due mesi. Sottolinea quindi che l'emendamento 1.17 mira a tutelare coloro i quali sono destinatari di continui incarichi temporanei senza raggiungere la supplenza annuale.

Il senatore **VITA (PD)**, prendendo atto delle precisazioni del senatore Asciutti secondo cui le supplenze temporanee sono già ricomprese nella definizione di contratti a tempo determinato, ritira l'emendamento 1.17.

Sull'emendamento 1.18 prende la parola il senatore **ASCIUTTI (PdL)** il quale non concorda con la proposta del relatore di trasformarlo in ordine del giorno. Ritiene infatti che debbano essere legislativamente inclusi tra i beneficiari del provvedimento i docenti o gli ATA che hanno maturato 180 giorni di servizio anche nel triennio precedente. Sollecita dunque un ripensamento, al fine di dare un segnale da parte della Commissione, fermo restando che il tema potrà essere poi riaffrontato in Assemblea.

Il relatore **BEVILACQUA (PdL)**, considerato quanto affermato dal senatore Asciutti, propone di accantonare la proposta emendativa, unitamente a quelle vertenti sullo stesso oggetto.

Dopo che il senatore **RUSCONI (PD)** ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.19, gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.22, 1.21 e 1.20 sono accantonati.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.23 a 1.29. Sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.30, 1.31 e 1.32, nonché in seguito l'1.33.

Il senatore **RUSCONI (PD)** prende la parola sull'emendamento 1.38, proponendone l'accantonamento in luogo della trasformazione in ordine del giorno come proposto dal relatore.

Con il consenso del relatore **BEVILACQUA (PdL)**, risulta quindi accantonato l'emendamento 1.38, nonché l'1.40, inerente analoga materia.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.52 e 1.39.

La senatrice **Vittoria FRANCO (PD)** ritira l'emendamento 1.41, mentre in esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 1.42 a 1.51.

Dopo che il senatore **RUSCONI (PD)** ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.47, esso, posto ai voti, non viene approvato.

Con un'unica votazione sono poi respinti gli identici emendamenti 1.48 e 1.50, nonché successivamente, con distinte votazioni, l'1.57 e l'1.58.

Il relatore **BEVILACQUA** (PdL) propone di accantonare l'emendamento 1.59, analogamente a quanto già disposto per le altre proposte emendative delle quali aveva chiesto la trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 1.59 è pertanto accantonato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.60, la senatrice **Vittoria FRANCO** (PD) ritira l'emendamento 1.61. Posto in votazione, l'emendamento 1.62 non è approvato.

I senatori **GIAMBRONE** (IdV), **VITA** (PD) e **Vittoria FRANCO** (PD) ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.66 e 1.67, mentre l'emendamento 1.70 del relatore è accantonato.

Con successive distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 1.68 a 1.74.

Il senatore **GIAMBRONE** (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.76, che sopprime il comma 4-*quinquiesdecies* dell'articolo 1, recante una grave sanatoria per i vincitori di un concorso svoltosi in maniera palesemente irregolare. Richiamandosi a quanto già affermato nel dibattito, ribadisce che detto concorso è stato già censurato dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana ed è stato altresì notificato il giudizio di ottemperanza secondo cui l'amministrazione scolastica è obbligata a bandire un nuovo concorso pena la nomina di un commissario *ad acta*. Rivendica pertanto la battaglia intrapresa del suo Gruppo a difesa della legalità e del rispetto delle sentenze della magistratura.

I senatori **VITA** (PD) e **Mariapia GARAVAGLIA** (PD) aggiungono la propria firma all'emendamento 1.76.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) chiede se la Commissione affari costituzionali si è pronunciata sulla disposizione in questione.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione affari costituzionali non si è espressa su questa parte del testo ma ha segnalato, relativamente agli emendamenti all'articolo 1, comma 4-*quiesdecies*, l'opportunità di assicurare il rispetto del principio dell'accesso mediante concorso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni, come dispone l'articolo 97, terzo comma, della Costituzione.

Il relatore **BEVILACQUA** (PdL), considerato l'accordo unanime sui principi espressi dal senatore Giambrone, propone di accantonare l'emendamento 1.76.

Il senatore **RUSCONI** (PD) si dichiara restio ad accettare l'accantonamento, atteso che l'emendamento non è suscettibile di comportare oneri finanziari, come invece accade per le altre proposte emendative già accantonate. Si tratta invece a suo giudizio di prendere atto della nullità di un concorso viziato, rispettando così la pronuncia dei giudici. Qualora fosse accantonato l'1.76, occorrerebbe comunque procedere all'accantonamento anche delle altre proposte emendative vertenti sul medesimo comma 4-*quiesdecies*.

Il senatore **GIAMBRONE** (IdV) apprezza lo sforzo del relatore, puntualizzando comunque di essere favorevole ad un accantonamento, a patto che esso non prelude ad una successiva richiesta di trasformazione in ordine del giorno. Rivendica nuovamente la netta posizione del suo Gruppo sulla questione del concorso per dirigenti scolastici in Sicilia, ritenendo che esso vada annullato, nel rispetto delle sentenze giurisprudenziali. Sollecita pertanto il Governo ad intervenire, considerate le gravissime responsabilità del dirigente scolastico regionale e preannuncia una interrogazione urgente sul punto.

Il relatore **BEVILACQUA** (PdL) puntualizza a sua volta che la proposta di accantonamento è motivata dalla necessità di concordare una soluzione affinché si risolva il problema del concorso citato senza tuttavia rischiare di non convertire il decreto-legge nei tempi previsti.

Il senatore **VITA** (PD) reputa indispensabile affrontare seriamente il tema, tanto più che il testo del provvedimento, come trasmesso dalla Camera dei deputati, rischia di porre questioni di legittimità costituzionale.

Il sottosegretario PIZZA ricorda che il provvedimento ha avuto un inizio travagliato presso l'altro ramo del Parlamento, salvo poi procedere più speditamente grazie anche al contributo dei parlamentari che hanno presentato alcuni emendamenti migliorativi del testo. Quanto alla vicenda in esame, pur riconoscendone la gravità, ritiene prioritaria la conversione del decreto per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico in corso, tanto più che l'annullamento di quel concorso getterebbe nel caos molte scuole siciliane. Condivide pertanto la proposta di accantonamento.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) puntualizza infine che è stato poco prudente inserire il comma 4-*quinqües* durante l'esame in prima lettura e si dichiara indisponibile a ulteriori sanatorie accessorie.

È quindi accantonato l'emendamento 1.76.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1-*bis*.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) rammenta che anche l'emendamento 1-*bis*.1 è stato ritenuto dalla Commissione bilancio suscettibile di produrre oneri; ne propone quindi l'accantonamento, analogamente all'1-*bis*.0.1.

Il senatore RUSCONI (*PD*) prende la parola con riferimento all'emendamento 1-*bis*.0.1, rammentando che sullo stesso oggetto verteva l'ordine del giorno n. 3, trasformato in un testo 2 ed accolto dal Governo. Ribadisce in proposito che le scuole paritarie dell'infanzia hanno subito tagli nel 2010 per circa 135 milioni di euro e che ulteriori decurtazioni sono previste per il prossimo triennio. Sollecita dunque la maggioranza ad assumersi la responsabilità di respingere tale proposta emendativa penalizzando di fatto la continuità del servizio scolastico garantita da tali istituti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) in linea di principio si dichiara non contrario a tale proposta, invitando perciò il relatore e il Governo ad una riflessione ulteriore sull'emendamento qualora fosse possibile una terza lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento. Concorda quindi con la proposta di accantonamento.

Il sottosegretario PIZZA si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore RUSCONI (*PD*) prende atto della volontà di accantonare l'emendamento affinché sia affrontato nel merito e siano verificate in concreto le condizioni per modificare il provvedimento. Qualora ciò accadesse, si dichiara anche disponibile ad una rimodulazione delle cifre previste dalla proposta emendativa.

Gli emendamenti 1-*bis*.1 e 1-*bis*.0.1 risultano quindi accantonati.

Si passa all'esame dell'articolo 1-*ter*.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) rammenta che anche gli emendamenti 1-*ter*.1 e 1-*ter*.0.1 potrebbero comportare spese e pertanto ne propone l'accantonamento.

Gli emendamenti 1-*ter*.1 e 1-*ter*.0.1 risultano quindi accantonati.

In sede di articolo 1-*quater*, il relatore BEVILACQUA (*PdL*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario PIZZA si esprime in senso conforme al relatore.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 1-*quater*.1 a 1-*quater*.8.

Si passa all'articolo 1-*quinqües*.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 1-*quinqües*.1 e 1-*quinqües*.2, propone l'accantonamento degli emendamenti 1-*quinqües*.0.2 e 1-*quinqües*.0.4, e invita al ritiro l'emendamento 1-*quinqües*.0.3.

Il sottosegretario PIZZA si uniforma al parere del relatore.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 1-*quinquies*.1 e 1-*quinquies*.2, mentre gli emendamenti 1-*quinquies*.0.2 e 1-*quinquies*.0.4 sono accantonati.

In assenza del proponente, il senatore ASCIUTTI (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1-*quinquies*.0.3 e lo ritira.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.